

4. Assenze e giustificazioni

Le assenze esclusivamente pomeridiane degli alunni, andranno giustificate direttamente al docente di strumento alla prima lezione successiva al rientro a scuola, servendosi dell'apposito libretto distribuito dalla scuola ad ogni famiglia: l'insegnante provvederà a firmare il tagliando e la sua matrice, segnando nel "diario di classe" di strumento l'avvenuta consegna della giustificazione debitamente firmata da un genitore (o da chi ne fa le veci).

Nel caso in cui un alunno non porti la giustificazione entro due lezioni, sarà cura del docente di strumento avvisare la collaboratrice della DS, che si attiverà per avvertire la famiglia.

Nel caso di assenza per l'intera giornata – ossia non solo pomeridiana ma anche mattutina – oppure per assenze che si protrarranno per un periodo di più giorni, all'allievo basterà esibire al docente del pomeriggio la matrice del libretto della giustificazione già controfirmata dal collega del mattino, per la riammissione alle lezioni di strumento.

Nell'eventualità che un alunno sia assente al mattino, ma che sia in grado di frequentare la lezione pomeridiana di strumento, dovrà giustificare l'assenza del mattino il giorno successivo al docente della prima ora.

5. Lezioni "fuori orario" (prove, recuperi, ecc...)

Nel caso in cui il docente di strumento ravvisi la necessità di svolgere lezioni aggiuntive per integrazione e/o recupero (ad esempio prove di piccoli gruppi strumentali, ripasso o recupero di elementi comuni a piccoli gruppi, ecc...) lo potrà fare mediante la redazione di un avviso con i termini della lezione "fuori orario" (data e ora di inizio/fine) da consegnare alla famiglia del/degli allievo/i tramite l'allievo stesso, completa di riscontro che dovrà essere riconsegnato firmato al docente stesso; tale avviso sarà inoltrato dal docente anche al Dirigente Scolastico per il tramite della segreteria, in modo che risulti agli atti la presenza nella scuola "fuori orario" del/degli alunno/i indicato/i.

6. Partecipazione dei docenti di strumento musicale ai CDC e CDD

I docenti di strumento musicale partecipano a tutte le attività collegiali.

**SUGGERIMENTI OPERATIVI PER LA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI DI STRUMENTO
AI CONSIGLI DI CLASSE E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI I GRADO NELLE CLASSI AD
INDIRIZZO MUSICALE**

	Corso su sezione unica (D.M. 13/02/96 – art.3, D.M. 201 del 6/08/99 – art.2)	Corso su più sezioni (C.M. 4 del 15/01/2010)
Partecipazione ai Consigli di Classe	Tutti i docenti di strumento	Tutti i docenti degli strumenti della classe
Votazione in sede di Consigli di Classe (scrutini)	Vota il singolo docente di strumento per il proprio alunno	Vota il singolo docente di strumento per il proprio alunno
Partecipazione alla sottocommissione d'esame e alle prove scritte	Tutti i docenti di strumento	Tutti i docenti degli strumenti della classe
Partecipazione alle prove orali	Tutti i docenti di strumento, per tutta la classe	Tutti i docenti degli strumenti della classe, esclusivamente per gli allievi iscritti all'indirizzo musicale
Votazione in sede di scrutinio d'esame	Vota il singolo docente di strumento per il proprio alunno	Vota il singolo docente di strumento per il proprio alunno
Firma di tutti i documenti d'esame comprese le prove scritte di tutte le materie e di tutti gli alunni	Firmano tutti i docenti di strumento per tutti gli alunni della classe	Firmano tutti i docenti di strumento degli strumenti della classe, per tutti gli alunni della classe, compresi gli alunni che non sono iscritti all'indirizzo musicale

7. *Indicazioni relative alle Valutazioni intermedia, finali e d'esame*

Valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale

Si fa riferimento al DM 201, all'art. 7, il cui testo è il seguente:

Art. 7

L'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Le variazioni intervenute nelle norme relative alla valutazione, hanno via via modificato vari aspetti inerenti le modalità di assegnazione del giudizio fino a giungere all'attuale espressione numerica in decimi, ma nessuna norma è intervenuta a modificare il ruolo della valutazione di Strumento. **Pertanto, in sede di scrutinio, il docente di strumento propone per tutti i propri alunni un proprio ed autonomo voto** come confermato dall'art.2, comma 3 del DPR n.122/09 (Regolamento sulla valutazione) che recita :

"Nella scuola secondaria di 1° grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti a ordinamento ai sensi dell'art.11, comma 9, legge n. 124/99"

Tale voto, come per ogni altra disciplina, deve essere ratificato dal CdC nella sua collegialità.

Più volte il Ministero ha ribadito il ruolo collegiale della valutazione finale, anche al fine di assegnare un voto positivo (il "sei") ad alunni la cui preparazione risultasse inferiore, ma per i quali il CdC ritenesse più utile la regolare prosecuzione nel percorso didattico.

Ne consegue che anche in questo caso il Docente di Strumento in quanto componente del CdC esprime un proprio autonomo giudizio per tutti gli alunni del CdC.

Valutazione in sede d'esame

Su questo aspetto l'unica norma specifica inerente l'Indirizzo Musicale è contenuta nell'art. 8 del DM 201/99, la cui validità è stata costantemente richiamata nelle circolari relative allo svolgimento degli esami. Questo il testo dell'articolo:

Art. 8

In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico.

La valutazione della prova di Strumento rientra quindi nel "voto" che viene assegnato all'alunno/a dalla Sottocommissione per il colloquio orale. Per ogni altro aspetto, alla disciplina e ai docenti viene applicata la norma generale. Tale norma prevede che il colloquio orale debba svolgersi alla presenza dell'intera Sottocommissione che, in forma collegiale, esprime il voto di licenza, o l'eventuale bocciatura, da sottoporre alla ratifica finale della Commissione in seduta Plenaria.

Tali disposizioni risultano confermate dall'art.3 del DPR 122, commi 4, 5 e 6 che richiamano le modalità disposte dall'art. 185 comma4 del TU n. 297/94.

Ne consegue che tutti i membri della Sottocommissione hanno diritto di voto per tutti i candidati della Sottocommissione e che, quindi, i docenti di Strumento esprimono in tale sede un voto autonomo e non solo per i propri alunni ma per tutti gli alunni della/e Sottocommissione/i di cui fanno parte.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993